DE IUSTITIA

Rivista scientifica Gennaio 2026

DIRITTO PENALE ISSN 2974-7562

ART. 612-BIS C.P.: È SUFFICIENTE LA POTENZIALE IDONEITÀ OFFENSIVA DELLA CONDOTTA*

di **Giuseppe TUCCILLO****

ABSTRACT

Il contributo esamina una recente pronuncia della Corte di Cassazione in materia di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), che conferma la condanna per una prolungata condotta persecutoria ai danni dell'ex compagna, con applicazione dell'aggravante connessa all'impiego di strumenti informatici e telematici. La decisione offre lo spunto per riflettere sui criteri di accertamento dell'evento tipico del reato, con particolare riguardo alla prova del grave e perdurante stato di ansia o di paura. A fronte delle censure difensive, incentrate sull'assenza di riscontri clinici e sulla riconducibilità delle condotte alla meno grave fattispecie di molestie, la Corte ribadisce la natura di reato abituale e di danno dello stalking, chiarendo come l'evento possa essere dimostrato anche in via indiretta, attraverso elementi sintomatici desunti dalla reiterazione, dall'invasività e dal contesto complessivo delle condotte. L'uso distorto delle tecnologie digitali assume, in tale prospettiva, un ruolo decisivo nell'intensificazione dell'offesa alla libertà morale e all'autodeterminazione della vittima. La pronuncia conferma così un'interpretazione sostanziale e contestuale dell'art. 612-bis c.p., sollecitando al contempo un rigoroso controllo motivazionale per evitare automatismi probatori e derive oggettivanti dell'evento di danno.

This article examines a recent decision of the Italian Supreme Court (Corte di Cassazione) concerning the offence of stalking (atti persecutori) under Article 612-bis of the Italian Criminal Code, which upheld the defendant's conviction for a prolonged course of persecutory conduct against his former partner, with the application of the aggravating circumstance related to the use of digital and telematic tools. The judgment provides an opportunity to reflect on the evidentiary standards for establishing the typical harmful event of the offence, particularly the proof of a serious and persistent state of anxiety or fear. In response to the defence arguments—focused on the absence of clinical evidence and on the alleged qualification of the conduct as the lesser offence of harassment—the Court reaffirms the nature of stalking as a habitual offence and an offence of result, clarifying that the harmful event may also be established indirectly, through symptomatic elements inferred from the repetition, intrusiveness, and overall context of the conduct. In this perspective, the abusive use of digital technologies plays a decisive role in intensifying the infringement of the victim's moral freedom and personal self-determination. The ruling thus confirms a substantive and contextual interpretation of Article 612-bis of the Italian Criminal Code, while at the same time calling for a rigorous reasoning process in order to avoid evidentiary automatisms and the risk of an undue objectification of the harmful event.

SOMMARIO

1. Rilievi introduttivi 1

2. Il reato di cui all'articolo 612-bis c.p..... 2

3. Le considerazioni in diritto della Corte di Cassazione 3

4. Prova dello stato di ansia e rischio di oggettivazione dell'evento 4

5. L'aggravante tecnologica e la specificità del cyberstalking..... 6

6. La massima 7

6.1. L'intervento L'intervento legislativo del 2025 e "ricadute" sul delitto di atti persecutori 8

1. RILIEVI INTRODUTTIVI

La pronuncia oggetto di questo contributo origina da un ricorso per Cassazione promosso dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria, che confermava la sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale della medesima città, in relazione al delitto di cui all'art. 612-bis co. 1 e 2 cod. pen..

La sentenza di condanna emessa, invero, era aggravata dal riconoscimento del co. 2, in forza del quale: "*la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva*

alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici."[1]

Tra i motivi di gravame, particolarmente dirompente il rilievo del vizio di erronea applicazione della legge penale nella parte in cui la sentenza impugnata non avrebbe fornito, ad avviso della difesa, adeguata motivazione in ordine alla prova della realizzazione dell'evento del reato, che avrebbe preteso un accertamento approfondito in termini di gravità; al più, sarebbero ravvisabili, prosegue, condotte moleste ovvero di mero disturbo, riconducibili al diverso (e meno grave) reato di cui all'art. 660 cod. pen..

Invero, il ricorso è teso a sostenere che non sono stati esplicitati gli indicatori del cambiamento delle abitudini di vita; non vi sarebbe evidenza alcuna di aggressioni e violenze fisiche.

Inoltre, ad avviso della difesa, la qualifica della persona offesa, un pubblico ufficiale, avrebbe imposto un approccio valutativo differente.

2. IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 612-BIS C.P.

L'articolo 612-bis del codice penale italiano configura il delitto di *atti persecutori*.

La norma sanziona chi, mediante comportamenti ripetuti nel tempo, minacci o molesti una persona provocandole un duraturo e grave stato di ansia o di paura, inducendo un timore concreto per la propria sicurezza o per quella di persone legate da vincoli familiari o affettivi, oppure costringendola a modificare in modo significativo il proprio stile di vita.[2]

La perseguibilità del reato è subordinata alla presentazione di querela da parte della persona offesa, che deve avvenire entro sei mesi dal momento in cui il fatto è stato commesso. Tuttavia, l'azione penale è avviata d'ufficio — e dunque non è richiesta la querela — nei casi in cui l'autore del reato sia già stato oggetto di ammonimento oppure quando ricorre una recidiva specifica rispetto a precedenti condotte dello stesso tipo.[3]

Il legislatore non ha stabilito un numero preciso di condotte per integrare il reato, lasciando al giudice il compito di valutare la reiterazione caso per caso.

Ad ogni modo, il reato rientra nella categoria dei delitti abituali.[4]

L'abitualità della condotta impone una valutazione complessiva della stessa: singoli atti isolati, che da soli non hanno rilevanza penale, possono acquisirla se considerati nel loro insieme.[5]

La giurisprudenza della Cassazione è chiara nel definire che il reato di atti persecutori non richiede necessariamente l'uso della violenza fisica, ma si configura come un reato abituale e di danno che può realizzarsi mediante diversi eventi alternativi, ognuno sufficiente per la sua integrazione.[6]

Le azioni, pertanto, possono anche essere episodiche, purché emergano come parte di un disegno unitario.[7]

---

* Nota alla sentenza Cassazione penale sez. V, 20 febbraio 2025, n.10362.

** Dottorando di ricerca in Diritto Penale presso l'Università degli Studi di Salerno.

[1] La previsione della clausola di salvezza determina l'inquadramento del delitto come figura di chiusura, operante solo in via generale e subordinata rispetto alle ipotesi di minaccia (art. 612 c.p.) e di molestia (art. 660 c.p.).

[2] Il co.1 recita testualmente: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione (da un anno a sei anni e sei mesi) chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.*". In argomento, G. De Simone, *Il delitto di atti persecutori*, Roma, 2013, p. 10 s; A. Valsecchi, *Il delitto di "atti persecutori" (il cd* stalking*)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1389; M. Caputo, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, in *Studi in onore di Mario Romano*, vol. III, Napoli, 2011, p. 1391 ss.

[3] G. Fiandaca – E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona,* VI edizione, 2024, pp. 315 ss.; F. Mantovani, *Diritto penale. Parte speciale I - Delitti contro la persona*, VIII edizione, 2022, p. 357-367.

[4] G. Leone, *Del reato abituale, continuato e permanente*, Jovene, 1933; M. Petrone, voce *Reato abituale, in Nov. Dig.* It., XIV, Torino, 19667, pp. 941 e ss.; G. Marinucci, E. Dolcini, *Manuale di Diritto Penale, Parte generale*, Milano, 2017, p. 518 ss; G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto Penale, Parte generale*, IX edizione, Torino, 2024, p. 715 ss.; F. Bellomo, *Nuovo sistema del diritto penale*, vol. II, Bari, 2011, p. 257 ss.

[5] Cass. pen., Sez. V, 23 aprile 2014, n. 37448.

[6] Cass. pen. sez. 5, n. 3781 del 24/11/2020, S., Rv. 280331; Cass. pen. sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, A., Rv. 265231; Cass. pen. sez. 5, n. 34015 del 22/06/2010, De Guglielmo, Rv. 248412.

[7] Al riguardo, si consiglia la lettura delle sentenze Cass. pen., 8 agosto 2024, n. 32376; Cass. pen., Sez. V, 6 settembre 2024, n. 33986; Cass. pen., Sez. V, 4 agosto 2021, n. 30525; Cass. pen., Sez. I, 25 settembre 2020, n. 28682; Cass. pen., Sez. V, 24

Ne deriva che un singolo episodio, anche se grave, non è sufficiente per configurare il reato.[8]

È fondamentale valutare ogni comportamento nel contesto specifico, esaminandone la capacità di ledere gli interessi tutelati dall'art. 612-bis c.p: in tal senso, la Cassazione ha ritenuto che due episodi di minaccia o molestia possano già configurare il reato, purché tali atti abbiano un impatto significativo sulla vita e sulla condizione psicologica della vittima.[9]

In termini di intenzionalità, è sufficiente che l'autore sia consapevole e voglia compiere le singole azioni, che nel loro insieme costituiscono un insieme di comportamenti lesivi. Non è necessario che abbia previsto o programmato l'intera serie di atti sin dall'inizio, né che vi sia stata una pianificazione precisa.[10]

La norma utilizza la congiunzione "o" frapposta tra minaccia e molestia, segnalando che queste sono condotte alternative; pertanto, la presenza di una sola di esse è sufficiente a integrare il reato.[11]

Le definizioni tradizionali di minaccia e molestia non sempre si adattano perfettamente al reato come immaginato dal legislatore; lo stesso, invero, richiede una lettura centrata sul danno psicologico e sociale subito dalla vittima.[12]

Dal punto di vista giuridico, la minaccia consiste nella prospettazione di un male futuro e ingiusto, la cui realizzazione dipende dalla volontà dell'agente.

La molestia, per converso, comprende qualsiasi comportamento che alteri in modo intenzionale e molesto lo stato psichico della vittima, sia immediatamente sia in modo mediato.

La giurisprudenza ha fornito esempi concreti di condotte moleste riconducibili al reato: telefonate ripetute con messaggi offensivi sul luogo di lavoro, invio continuo di SMS, email o messaggi tramite *social network*, anche contenenti materiale intimo; pedinamenti, appostamenti, telefonate reiterate e lettere offensive che incidono sulla vita quotidiana della vittima.[13]

Ed ancora, rientrano nella fattispecie anche azioni come la diffusione reiterata di messaggi umilianti che violano la privacy, specialmente nella sfera sessuale ovvero atti materiali molesti quali imbrattamenti, danneggiamenti, disturbo acustico e insulti.[14]

3. LE CONSIDERAZIONI IN DIRITTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Nella pronuncia in commento la Corte ha evidenziato come il primo giudice abbia approfonditamente ricostruito il perdurante e grave stato di ansia e paura sofferto dalla vittima, basandosi su una rigorosa analisi delle numerose prove raccolte. E' emerso, invero, un contesto di persecuzione e vessazione costante da parte

settembre 2015, n. 43085; Cass., Sez. V, 19 febbraio 2014, n. 18999.

[8] Il riferimento è a Cass. pen., Sez. V, 24 settembre 2014, n. 48391; la sentenza Cass. pen., Sez. V, 16 settembre 2014, n. 5313; Cass. pen., Sez. V, 17 giugno 2014, n. 4104, inoltre, statuisce che non sono rilevanti eventuali pause o tentativi di riconciliazione da parte della vittima.

[9] Si veda, *ex multis*, Cass. pen., Sez. V, 10 luglio 2014, n. 48690; Cass. pen., Sez. V, 12 gennaio 2010, n. 6417.

[10] Per un approfondimento sul reato in questione, si vedano- *ex multis*- B. Liberali, *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati,* FrancoAngeli, Milano, 2012; Pistorelli, *Nuovo delitto di "atti persecutori" (cd. stalking)*, in Corbetta – Della Bella – Gatta (a cura di), *Sistema penale e "sicurezza pubblica": le riforme del 2009*, Milano, 2009; F. Sarno, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, Giuffrè Editore, Milano, 2010, p. 3.

[11] Cfr, *ex multis*, B. C. Gargiullo, R. Damiani, *Lo stalker, ovvero il persecutore in agguato. Classificazione, assessment e profili psico- comportamentali*, Milano, 2016, p. 34 ss.; V. Mastronardi, *Stalking o sindrome delle molestie assillanti*, in V. Volterra, *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, Milano, 2006, p. 194 ss.; V. Musacchio, *Il delitto di violenza sessuale*, Padova, 1999, p. 25; R. Marino, *Violenza sessuale, pedofilia e stalking*, Napoli, 2009, p. 49; C. Parodi, *Stalking e tutela penale*, Milano, 2009; F. Sarno, *Il nuovo reato di atti persecutori* (art. 612-bis), Milano, 2010, p. 10; A. Sorgato, *Lo stalking,* Torino, 2010; S. Tovano - A. Trinci, *Lo stalking*, Roma, 2009.

[12] F. G. Catullo, *Sulle molestie telefoniche via SMS, Dir. dell'Internet* 2005, p. 51; G. Contento, *Molestie o disturbo alle persone*, EGT, 1990, p. 1; G. Flick, *Molestia o disturbo alle persone*, EdD, 1976, p. 698; F. P. Gabrieli – R. Dolce, *Atti di libidine violenti*, in *Novissimo Digesto Ital.,* I, II, 1958, pp. 1508 ss.; La Cute, *Sui limiti dell'azione molesta*, AP 1971, II, p. 293; A. Nappi, *I delitti contro la moralità pubblica e il buon costume*, in V. Zagrebelsky (a cura di), *Codice penale. Parte speciale*, vol. II, Torino, 1984, pp. 870 ss.

[13] Il giudice di legittimità, invero, ha statuito il principio di diritto in forza del quale integra lo stalking l'invio insistito di messaggi e la diffusione online di contenuti intimi, nonché una pluralità di condotte vessatorie eterogenee, anche in ambito condominiale, quando nel loro complesso risultino idonee a destabilizzare la serenità della persona offesa. (Cass., sez. VI, n. 32404/2010, Distefano, Rv. 248285; Cass., sez. V, n. 26589/2014, Guerra, Rv. 252559).

[14] Si veda, *ex multis*, Cass. pen., Sez. VI, 16 luglio 2010, n. 32404; Cass. pen., Sez. V, 5 marzo - 10 luglio 2015, n. 29826; Cass. pen., Sez. V, 9 aprile 2014, n. 26589.

dell'imputato contro la persona offesa, alla quale era legato da un precedente vincolo sentimentale.

Le condotte delittuose perpetrate nei confronti della ex compagna si manifestavano attraverso un controllo ossessivo della sua vita privata. La realizzazione di questo proposito criminoso era possibile attraverso diverse modalità: non solo con i cd. "metodi tradizionali", vale a dire telefonate, messaggi, pedinamenti; le condotte del prevenuto si sono spinte fino all'uso di persone di fiducia incaricate di sorvegliarla.

Ed ancora, tra le altre, l'imputato abusivamente clonava e accedeva al profilo Facebook della vittima e, con strumenti tecnologici avanzati, utilizzava riprese video provenienti dall'impianto di videosorveglianza posto nei pressi della sua ex abitazione al fine di controllare la sua vita.[15]

Una sequela di condotta che rimanda al concetto, come legislativamente pensato, dell'abitualità e che si sussume nella previsione di cui all'articolo 612-bis.

Nel caso in esame, le sentenze di merito hanno adeguatamente ancorato la prova del grave stato d'ansia e paura a elementi di natura sintomatica, tra cui le dichiarazioni della vittima stessa e il suo comportamento successivo agli atti persecutori, ma anche alla concreta portata delle condotte contestate, considerate nel loro contesto spazio-temporale.

La Corte ha sottolineato la distinzione tra il reato di atti persecutori e quello di molestie, basata proprio sull'intensità delle conseguenze: mentre il primo richiede un impatto grave e duraturo sull'equilibrio psicologico o sulle abitudini di vita della vittima, il secondo si limita a infastidire senza causare un simile stato di ansia.[16]

Le argomentazioni difensive, che hanno cercato di contestare la modifica delle abitudini di vita della vittima, il suo ruolo professionale di agente di polizia municipale o la mancanza di diagnosi mediche relative a un disturbo psichico, sono state ritenute prive di rilievo, dal momento che non è necessario fornire una prova clinica per la configurazione del reato.

In conclusione, la Corte ha rigettato le interpretazioni alternative proposte dalla difesa, ritenendo che esse contrastino in modo irreconciliabile con la ricostruzione dei fatti accertata in sede di merito, la cui verifica in sede di legittimità è limitata ai soli profili di diritto e di motivazione.[17]

4. PROVA DELLO STATO DI ANSIA E RISCHIO DI OGGETTIVAZIONE DELL'EVENTO

La soluzione accolta dalla Suprema Corte, pur collocandosi nel solco di un orientamento nomofilattico ormai consolidato, offre lo spunto per una riflessione critica sul delicato rapporto tra accertamento dell'evento di danno e valutazione della condotta persecutoria nel delitto di cui all'art. 612-bis c.p.[18]

In particolare, l'ammissione di una prova indiretta del grave e perdurante stato di ansia o di paura, fondata sulla natura, sulla reiterazione e sull'invasività delle condotte, impone di interrogarsi sul confine tra effettiva verificazione dell'evento e sua surrogazione mediante il giudizio di idoneità offensiva dell'azione.

Come noto, nella struttura del reato di atti persecutori l'evento tipico non coincide con la mera reiterazione dei comportamenti, ma consiste in una compromissione concreta e attuale della libertà morale o dell'equilibrio psichico della vittima, che

[15] L'imputato aveva anche fatto irruzione, forzando le persiane, nell'abitazione della donna, ferendosi accidentalmente e incolpando falsamente la vittima, e le aveva inviato un video minaccioso che lo mostrava armato di pistola.

[16] Per un più approfondito quadro concernente il concetto di molestie, si rimanda alla nota 10.

[17] In argomento, *ex multis*, Cass. pen. sez. U n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Cass. Pen. sez. U n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794.

[18] Si vedano, vieppiù, M. Aramini, *Lo stalking: aspetti psicologici e fenomenologici*, in Gulotta – Pezzati (a cura di), 2002; A. Cadoppi, *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in Guida al diritto, 2008, n. 49; P. Siracusano, *Stalking: un'oscura e complessa circolarità*, in Rivista di psicoterapia relazionale, 2009, pp. 87–110; S. Tovani – A. Trinci (a cura di), *Lo stalking. Il reato di atti persecutori: aspetti sostanziali e processuali*, Giuridica Editore, Roma, 2013, pp. 50–54; F. Macrì, *Art. 612-bis – Atti persecutori*, in A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna – M. Papa (a cura di), *Trattato di diritto penale*, Parte speciale, IX, Torino, 2011.

può manifestarsi alternativamente nelle forme previste dalla norma incriminatrice.

In tale prospettiva, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che, ai fini della consumazione del reato, è sufficiente il verificarsi anche di uno solo degli eventi alternativamente contemplati dall'art. 612-bis c.p., senza che sia necessario accertare cumulativamente, ad esempio, sia il mutamento delle abitudini di vita sia lo stato di ansia o di paura.[19]

Ciò non esonera, tuttavia, il giudice dall'onere di dimostrare in modo puntuale l'effettiva incidenza della condotta sulla sfera personale della vittima.

Proprio sul terreno probatorio si gioca uno dei profili più problematici della fattispecie. L'orientamento ormai prevalente esclude che la prova dell'evento richieda l'accertamento di uno stato patologico in senso clinico, chiarendo che lo stato di ansia o di paura, rilevante ai fini penali, non coincide necessariamente con una malattia psichica, la cui pretesa determinerebbe una indebita sovrapposizione con il delitto di lesioni personali.

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente elaborato un modello probatorio fondato su elementi sintomatici, ricavabili non solo dalle dichiarazioni della persona offesa e dai suoi comportamenti successivi ai fatti, ma anche dalle caratteristiche oggettive della condotta persecutoria, considerate tanto nella loro astratta idoneità lesiva quanto nella loro concreta collocazione spazio-temporale.[20]

L'evento, infatti, nei reati abituali come lo stalking, non necessariamente si manifesta sin dal primo atto, potendo emergere solo al termine della sequenza persecutoria, quale risultato di un progressivo accumulo di disagio che degenera, con l'ennesima intrusione, in uno stato di prostrazione psicologica giuridicamente rilevante.[21]

Questo approccio, se da un lato consente di cogliere la reale dinamica offensiva del fenomeno, dall'altro espone al rischio, segnalato da parte della dottrina, di una surrettizia oggettivazione dell'evento, laddove la gravità intrinseca degli atti venga elevata a criterio quasi esclusivo di prova del danno.[22]

Il ricorso al parametro della "persona comune" di media sensibilità impone un rigoroso controllo motivazionale, volto a dimostrare che la reazione destabilizzante non è meramente presunta, ma effettivamente riscontrabile nel caso concreto.

Particolarmente significativo è l'orientamento che valorizza criteri di attendibilità calibrati sulle peculiarità relazionali del reato, riconoscendo che l'ambivalenza dei sentimenti della vittima, i tentativi di pacificazione o le oscillazioni dichiarative non inficiano di per sé la credibilità del narrato, ma richiedono una valutazione più attenta e contestualizzata.

La pronuncia in commento si colloca all'interno di questo quadro interpretativo, confermando una lettura sostanziale e contestuale dell'evento di danno, ma al tempo stesso richiamando l'attenzione sulla necessità di evitare automatismi probatori.

La possibilità di desumere lo stato di ansia dalla condotta dell'agente costituisce uno strumento indispensabile per intercettare fenomeni persecutori complessi e spesso sommersi; tale

[19] Si veda, in tal senso, Cass. pen. Sez. 5, n. 43085 del 24/9/2015, A., Rv. 265231.

[20] Sul punto, *ex plurimis*, Cass. pen. sez. 6, n. 20038 del 19/3/2014, T., Rv. 259458; Cass. pen. sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261535. Il Supremo Consesso ha statuito che, nel reato di stalking, lo stato d'ansia della vittima può essere desunto dal giudice anche senza perizia, sulla base di elementi fattuali ed esperienza comune. Inoltre, la credibilità della persona offesa non è esclusa da temporanei tentativi di riavvicinamento con l'autore, specie nei rapporti tra coniugi separati. In tal alveo ermeneutico la pronuncia Cass., sez. V, n. 41040/2014, D'A., Rv. 260395.

[21] G. Mazzi, *Art. 612-bis, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, XI, Milano, 2010, p. 1284; I. Peccioli, *Il delitto di stalking: prime applicazioni nella giurisprudenza di legittimità*, in Dir. Pen. Proc., 2010, p. 1305 ss.

[22] F. Bartolini, *Il reato di atti persecutori*, La Tribuna, Piacenza, 2009, p. 1; A. Bastianello, *Il reato di stalking ex art. 612-bis c.p.*, in Giur. Merito, 2012, pp. 673 ss.; H. Ege, *Mobbing, straining, stalking. Prevenzione, strategie, soluzioni*, articolo online, p. 21; G. Fiandaca – E. Musco, *op.cit.*, Giappichelli, Torino; R. Garofoli, *Compendio di diritto penale. Parte speciale*, Nel Diritto Editore, Molfetta, 2019, pp. 593–594; M. C. Gugliotta, *Reato di stalking: normativa italiana e criticità degli strumenti giuridici a tutela della vittima. Sentenze di interesse*, articolo online, pp. 44–45; O. Longo, *Stalking tra profili criminologici e nodi irrisolti: la recente giurisprudenza di legittimità*; F. Mantovani, *op.cit.*, pp. 349 ss.; A. Maugeri, *La difficoltà di tipizzazione dello stalking nel diritto italiano e comparato*, in *Rassegna it. criminologia*, n. 3, 2012, p. 203; A. Manna, *Il nuovo delitto di "atti persecutori" e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, a cura di Vinciguerra – Dassano, Napoli, 2010, p. 470 ss.

orientamento deve tuttavia essere "utilizzato con cautela", per evitare che il delitto di atti persecutori scivoli verso una logica di mera pericolosità, in contrasto con il principio di offensività in concreto e con la struttura dell'art. 612-bis c.p.

5. L'AGGRAVANTE TECNOLOGICA E LA SPECIFICITÀ DEL CYBERSTALKING

Un ulteriore profilo di particolare rilievo, che la sentenza consente di valorizzare pur senza tematizzarlo espressamente, concerne l'impiego di strumenti informatici e telematici quale modalità esecutiva delle condotte persecutorie. Nel caso di specie, l'uso di accessi abusivi ai profili social, di sistemi di videosorveglianza occulta e di strumenti di controllo digitale non rappresenta un mero elemento accessorio della condotta, ma incide in modo significativo sulla qualità e sull'intensità dell'offesa arrecata alla persona offesa.

La dimensione tecnologica dello stalking amplifica infatti la capacità intrusiva dell'azione criminosa, determinando forme di controllo continuo, potenzialmente ininterrotto e difficilmente percepibile, che travalicano i limiti spazio-temporali delle modalità tradizionali di persecuzione. [23]

L'utilizzo di telefoni cellulari, piattaforme di messaggistica, social network- nel caso *sub specie* la piattaforma Facebook- e strumenti di sorveglianza digitale consente all'agente una presenza costante nella sfera privata della vittima, con effetti particolarmente incisivi sulla percezione di sicurezza, sull'autodeterminazione personale e sulla riservatezza, anche in assenza di contatti fisici diretti.

In tale prospettiva, l'aggravante prevista dall'art. 612-bis, comma 2, c.p. non può essere ridotta a una mera clausola di incremento sanzionatorio, ma deve essere letta come il riconoscimento normativo della peculiare capacità offensiva delle condotte perpetrate mediante strumenti tecnologici.

Il cyberstalking si configura, così, non tanto come una fattispecie autonoma, quanto come una declinazione paradigmatica del delitto di atti persecutori nell'era digitale, nella quale la lesione della libertà morale si accompagna a una compressione strutturale e persistente della sfera relazionale della vittima.[24]

L'esperienza applicativa mostra come le condotte persecutorie si realizzino sempre più spesso attraverso strumenti digitali, talora affiancati a modalità tradizionali. Ne derivano forme ibride di persecuzione, nelle quali l'azione online può anticipare, accompagnare o persino sostituire quella "offline". In questo contesto, la rapidità e l'immediatezza dei mezzi di comunicazione tecnologica riducono le possibilità di autocontrollo dell'agente, favorendo la reiterazione spontanea e seriale di comportamenti molesti o minacciosi.

La suesposta qualificazione dello stalking come reato abituale consente di ricomprendere agevolmente anche le forme di persecuzione digitale, purché le condotte, pur eventualmente limitate nel numero, siano idonee a cagionare uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.[25]

---

[23] R. Bortone – F. Cerquozzi, *Non è un web per donne: hate speech, cyberstalking e altre forme di violenza online*, in *Aggiornamenti sociali*, 2020, pp. 493–502; L. De Fazio – C. Sgarbi, *Nuove prospettive di ricerca in materia di atti persecutori: il fenomeno del cyberstalking*, in *Rassegna italiana di criminologia*, Anno VI, n. 3, 2012, pp. 146–157; F. Di Luciano, *Cyberstalking. Comparazione, situazione italiana e prospettive di riforma*, in *Diritto dell'Internet*, 5, 2007, pp. 503–509; A. Di Maio – D. La Muscatella, *Il fenomeno del cyberstalking dopo la novella legislativa n. 119 del 2013: recenti questioni socio-criminologiche ed attuali contrasti dogmatici*, in *Rassegna italiana di criminologia*, Anno XI, n. 1, 2018, pp. 43–47.

[24] Al riguardo, A.A. Giancristofaro, *Il reato di cyberstalking in epoca moderna: tra normativa e giurisprudenza*, 2020, consultabile online sul sito www.salvijuribus.it; R. Mackenzie – E.P. Mullen – M. Pathè – R. Purcell, *I comportamenti di molestie*, in P. Curci – G.M. Galeazzi – C. Secchi (a cura di), *La sindrome delle molestie assillanti*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, pp. 38–57; S. Vantin, *La lama della rete. Forme della violenza contro le donne sul web*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2020, pp. 27–30.

[25] In argomento, F. Resta, *Il delitto di stalking. Verso un nuovo habeas corpus perla donna?*, in Corr. merito, 2009, 7, p. 768 ss. A. Luini, *Il reato di stalking o atti persecutori ex art. 612-bis c.p. Brevi note*, in Riv. Penale, 2009, p. 939 ss.;
L. Pistorelli, *Il reato di "stalking" e le altre modifiche al codice penale nel d.l. n. 11/2009 conv. in l. n. 30/2009*, in penale.it; P. Ghirardelli, *Lo stalking. Linee guida per la prevenzione e la tutela*, Lampi di stampa, Milano, 2011; B. Liberali, *Il reato di atti persecutori*, FrancoAngeli, Milano, 2012; F. Sarno, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, Giuffrè, Milano, 2010; A. Sorgato, *Stalking*, Giappichelli, Torino, 2010; S. Tovani e A. Trinci (a cura di), *Lo stalking. Il reato di atti persecutori e le altre modifiche introdotte dalla legge 23 febbraio 2009, n. 11*, Dike Giuridica, Roma, 2009, F.M. Zanasi, *L'odioso reato di stalking*, Giuffrè, Milano, 2012.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sussistenza del reato può essere esclusa dalla circostanza che la persona offesa abbia talvolta intrattenuto conversazioni o risposto ai messaggi dell'agente, trattandosi di comportamenti spesso riconducibili a strategie difensive o a tentativi di contenimento della persecuzione.[26]

La specificità del cyberstalking emerge, inoltre, sotto il profilo probatorio, poiché le tracce digitali delle condotte – messaggi, accessi abusivi, contenuti condivisi, attività di monitoraggio – assumono un ruolo centrale nell'accertamento sia della reiterazione sia dell'idoneità offensiva dell'azione.[27]

In questo senso, l'uso distorto delle tecnologie può costituire un fattore decisivo nell'inferenza dello stato di ansia o di paura, rafforzando la valutazione complessiva dell'evento di danno, purché tale inferenza resti ancorata a un esame concreto e contestualizzato delle circostanze del caso.

Non a caso, anche la giurisprudenza sovranazionale ha sottolineato come le forme di violenza e persecuzione realizzate attraverso strumenti digitali non possano essere trattate come manifestazioni di minore gravità, richiedendo, al contrario, un livello di tutela rafforzato in ragione della loro pervasività e della loro capacità di incidere profondamente sulla vita privata e sulla dignità della persona.[28]

6. LA MASSIMA

Nel caso oggetto della pronuncia in commento, le condotte moleste e intrusive poste in essere dall'imputato si sono inserite in una sequenza persecutoria di particolare intensità, idonea a determinare una persistente compromissione della libertà personale e della sfera privata della vittima. Alla reiterazione di atti offensivi nella quotidianità della persona offesa si è affiancato l'impiego sistematico di strumenti informatici e telematici, utilizzati per accedere abusivamente ai suoi profili digitali, monitorarne le abitudini e interferire costantemente nella sua dimensione relazionale.

La Corte di Cassazione valorizza tale complessiva dinamica persecutoria per ribadire che, ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori, la prova del grave e perdurante stato di ansia o di paura non richiede necessariamente riscontri di natura clinica o l'accertamento di mutamenti radicali delle abitudini di vita della vittima.

È sufficiente, invece, che l'insieme delle condotte poste in essere dall'agente, valutate nel loro contesto spazio-temporale e nella loro concreta portata offensiva, risulti oggettivamente idoneo a determinare un effetto destabilizzante sull'equilibrio psicologico di una persona di media sensibilità.[29]

In tale prospettiva, la massima espressa dalla Suprema Corte si colloca coerentemente nel solco di un'interpretazione sostanziale dell'art. 612-bis c.p., che, pur ribadendo la natura di reato di danno della fattispecie, ammette che l'evento tipico possa essere inferito anche in via indiretta, attraverso elementi sintomatici ricavabili dalla condotta dell'agente e dalle reazioni della persona offesa. L'interazione tra la reiterazione degli atti persecutori, la loro invasività e, nel caso di specie, l'uso distorto delle tecnologie digitali consente così di integrare l'offesa alla libertà morale e personale richiesta dalla norma incriminatrice.

Resta, tuttavia, affidato alla motivazione giudiziale il compito di evitare automatismi probatori, garantendo che l'inferenza dello stato di ansia o di paura non si risolva in una mera presunzione fondata sulla gravità astratta delle condotte, ma trovi riscontro in una valutazione complessiva e concreta delle circostanze del caso. In questo equilibrio tra esigenze di tutela effettiva della vittima e rispetto del principio di offensività in concreto si colloca, in definitiva, il significato sistematico della decisione in commento.

[26] Cassazione penale sez. V, 16/09/2014, (ud. 16/09/2014, dep. 04/02/2015), n.5313.

[27] E. Buffagni, *Cyberstalking: la vulnerabilità nella persecuzione online*, consultabile online sul sito www.altalex.it.

[28] Con una decisione del 2020, invero, la Corte EDU ha affermato che le forme di persecuzione online e di intrusione abusiva nella sfera digitale della vittima rientrano nella nozione di violenza di genere, imponendo agli Stati un livello di tutela rafforzato in ragione dell'incidenza di tali condotte sui diritti fondamentali alla dignità personale e alla vita privata.

[29] Cfr., *ex plurimis*, Cass. pen. Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017 - dep. 28/12/2017, P, Rv. 272086; Cass. pen. sez. 5, n. 47195 del 06/10/2015, S., Rv. 265530.

6.1. L'INTERVENTO LEGISLATIVO DEL 2025 E "RICADUTE" SUL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI

Merita, infine, un cenno l'intervento legislativo recato dalla l. 2 dicembre 2025, n. 181, c.d. legge sul femminicidio, che si inserisce in una più ampia strategia di rafforzamento degli strumenti di contrasto alla violenza nei confronti delle donne, perseguita prevalentemente attraverso un significativo ampliamento dell'apparato punitivo.[30]

La riforma, oltre a introdurre una nuova fattispecie incriminatrice autonoma, incide anche sull'art. 612-bis c.p., prevedendo una specifica circostanza aggravante qualora gli atti persecutori siano commessi come manifestazione di prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, ovvero in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come limitazione delle libertà individuali della vittima.[31]

Tale intervento normativo, pur non ancora applicabile *ratione temporis* al caso oggetto della pronuncia in commento, conferma la centralità del profilo relazionale e del movente discriminatorio o di dominio nella fenomenologia dello stalking, rafforzando la lettura sostanziale della fattispecie come strumento di tutela della libertà morale e dell'autodeterminazione personale.

Al contempo, l'ulteriore accentuazione del trattamento sanzionatorio ripropone, in termini ancora più evidenti, la necessità di un rigoroso accertamento dell'evento di danno e di un uso accorto dell'inferenza probatoria, al fine di evitare che l'ampliamento della tutela penale si traduca in una indebita oggettivazione dell'offesa.

In questo equilibrio tra esigenze di protezione della vittima e garanzie proprie del diritto penale di offensività si gioca, oggi, la tenuta dogmatica e applicativa del delitto di atti persecutori.

[30] Per un approfondimento sul punto, si vedano L. De Fazio – C. Sgarbi, *Nuove prospettive di ricerca in materia di atti persecutori: il fenomeno del cyberstalking*, in *Rassegna italiana di criminologia*, Anno VI, n. 3, 2012, pp. 146–157; M. Donini, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*, in *Sistema penale*, 18.03.2025; G.L. Gatta, *Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali*, in *Sistema penale*, 20.06.2025; V. Mongillo, *Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva*, in *Sistema penale*, 12.06.2025; G. Ziccardi, *L'odio online: violenza verbale e ossessioni in rete*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2016.

[31] E. Amati, *La violenza contro le donne*, in S. Serafin – M. Brollo (a cura di), *Donne, politica e istituzioni: varcare la soglia?*, Forum, Udine, 2012; R. Bartoli, *Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?*, in *Sistema penale*, 15.07.2025; F. Cerquozzi, *Non è un web per donne: hate speech, cyberstalking e altre forme di violenza online*, in *Aggiornamenti sociali*, giugno–luglio 2020, pp. 493–502; E. Corn, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, Editoriale scientifica, Napoli, 2017.